

COMUNE DI CAPO DI PONTE

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE N. 5 DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL 19/09/2018

L'Organo di revisione, nominato con delibera n. 16 del 18/7/2018, ha esaminato la proposta di deliberazione n. 81 del 19/9/2018 per l'approvazione e modifica del programma triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 rientranti sotto la voce del Piano Occupazionale dell'anno 2018.

VISTO

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- la a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 per cui gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- che la norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- che ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- che secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- la deliberazione n. 32 in data 14/03/2018 di revisione della dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale – anni 2018-2019-2020
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 172 del 30 dicembre 2010 e modificato con proprie deliberazioni n. 63 del 19/07/2017 e n. 103 del 28/12/2017;
- il C.C.N.L. vigente, del comparto Regioni-Autonomie Locali;

RILEVATO CHE

- con la deliberazione n. 32 del 14/3/2018 si è preso atto della cessazione nell'anno 2018 di n. 1 dipendente con qualifica di Operaio- operatore ecologico, inquadrato in categoria A, posizione economica A2, a tempo pieno e di contestuale revisione della dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale – anni 2018-2019-2020
- con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018, fissando al 22 settembre il termine per la programmazione dei fabbisogni;
- il piano occupazionale 2019 prevede l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un operaio – operatore servizi comunali categoria A1;
- esiste l'impossibilità temporanea di procedere con un'assunzione a tempo indeterminato in quanto la cessazione del dipendente Cat. A2 è avvenuta in data 31/03/2018 e pertanto essa potrà essere considerata ai fini di un'assunzione a tempo indeterminato solo nell'anno 2019;
- Il Comune ha espresso le straordinarie ragioni di necessità e urgenza che si sono determinate costringendo l'Amministrazione Comunale a dover procedere con la copertura del posto resosi vacante dal 01/04/2018 mediante contratto a tempo determinato;
- l'art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35;
- ai sensi del comma 2 del citato articolo, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;

VERIFICATO

- 1) il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, Responsabile del Servizio, in merito alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta in oggetto, ai sensi degli artt. 49, 2° comma, 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 5.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2013;
- 2) il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile della presente proposta in oggetto, ai sensi degli artt. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 6.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2013 dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO CHE

- Il Comune di Capo di Ponte ha pertanto la necessità urgente di integrare il fabbisogno di personale triennio 2018/2020, prevedendo la copertura di in posto di “operaio – operatore servizi comunali” categoria A1 a tempo determinato fino al 31/12/2018 ed a tempo parziale 20 h settimanali

- che la presente integrazione del piano assunzionale anno 2018 trova copertura nel bilancio di previsione 2018, rientra nei limiti di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito nella - Legge 122/2010 e s.m.i. (spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009), e nei limiti dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e s.m.i., (media triennio 2011/2013);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di modifica al programma del fabbisogno del personale 2018/2020 – piano occupazionale anno 2018, che prevede l'assunzione a tempo determinato fino al 31/12/2018 e parziale 20 ore settimanali di Operaio – Operatore Comunale cat. A, mediante reclutamento tramite il Centro per l'Impiego, per una spesa complessiva di € 3.889,63. Che tale variazione a livello di spesa trova copertura nella previsione di Bilancio 2018

Si raccomanda il Comune di dare atto che il presente programma del fabbisogno del personale è adottato nel rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e s.m.i. e di darne contestuale e pronta comunicazione in SICO, nonché di pubblicazione del piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione Trasparente".

19 Settembre 2018

L'ORGANO DI REVISIONE
DOTT. FRANCO GIANNI BORRINI



